

Versione anonimizzata

Traduzione

C-251/20 - 1

Causa C-251/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

10 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

13 maggio 2020

Ricorrente:

Gtflix Tv

Resistente:

DR

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (CORTE DI CASSAZIONE,
FRANCIA), PRIMA SEZIONE CIVILE,

DEL 13 MAGGIO 2020

La società Gtflix Tv, con sede (omissis) [a] Praga (Repubblica ceca), ha proposto [un']impugnazione (omissis) avverso la sentenza pronunciata il 24 luglio 2018 dalla Cour d'appel de Lyon (Corte d'appello di Lione, Francia), nella controversia che la oppone a DR, domiciliato (omissis) [a] Budapest (Ungheria), resistente in cassazione.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce il motivo unico di cassazione allegato alla presente sentenza.

(omissis)

(omissis) **[Or. 2]** (omissis) [elementi di procedura non pertinenti]

[L]a Prima Sezione civile della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) (omissis) [composizione del collegio giudicante] ha pronunciato la presente sentenza.

Fatti e procedimento

1. Secondo la sentenza impugnata ([Cour d'appel de] Lyon (Corte d'appello di Lione), 24 luglio 2018), la società ceca Gtflix Tv, attiva nella produzione e nella diffusione di contenuti per adulti, in particolare attraverso il suo sito Internet, la quale contesta a DR, regista, produttore e distributore di film pornografici commercializzati sui suoi siti Internet ospitati in Ungheria, dove egli esercita la sua attività e dove è domiciliato, di aver diffuso frasi denigratorie in vari siti e forum, dopo averlo diffidato affinché le ritirasse, lo ha citato in giudizio con procedimento sommario dinanzi al presidente del Tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione, Francia) chiedendo, da un lato, di condannarlo, pena una sanzione pecuniaria, a cessare ogni atto denigratorio nei suoi confronti e nei confronti del sito legalporno e a pubblicare un comunicato giudiziario in francese e in inglese su ciascuno dei forum interessati, dall'altro, di essere autorizzata a pubblicare un commento sui forum in questione e, infine, di ottenere il pagamento simbolico di EUR 1 quale risarcimento del danno economico e di una somma di pari importo quale risarcimento del danno morale.
2. DR ha eccepito l'incompetenza del giudice francese.
3. In sede di appello, la società Gtflix Tv ha ribadito le sue domande di soppressione e di rettifica e ha aumentato la sua domanda di risarcimento danni alla somma provvisoria di EUR 10 000 per i danni materiali e morali subiti in Francia.

Esame del motivo

Esposizione del motivo

4. La società Gtflix Tv censura la sentenza per aver dichiarato l'incompetenza del giudice francese a favore dei giudici cechi, considerando che:

«1°. i giudici di uno Stato membro sono competenti a conoscere del danno cagionato nel territorio di tale Stato membro da un contenuto diffuso su Internet qualora detto contenuto sia ivi accessibile; la Cour d'appel (Corte d'appello), dichiarando, **[Or. 3]** al fine di escludere la competenza dei giudici francesi, che non è sufficiente che le frasi giudicate denigratorie e postate su Internet siano accessibili nell'ambito territoriale del giudice adito, ma che occorre altresì che esse possano presentare un qualsivoglia interesse per gli utenti di Internet residenti in tale territorio e possano ivi arrecare un pregiudizio, ha violato l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012;

2°. un danno, sia pure morale, deriva necessariamente da qualsiasi atto di denigrazione che pregiudichi la reputazione del soggetto che ne è vittima; se ne deduce che un siffatto pregiudizio si concretizza nel luogo in cui vengono diffuse le dichiarazioni costitutive della denigrazione; la Cour d'appel (Corte d'appello), dichiarando, al fine di escludere la competenza dei giudici francesi, che la società Gtflix non dimostrava l'effettività delle conseguenze pregiudizievoli in Francia delle frasi da essa denunciate, mentre l'esistenza di un danno subito in Francia derivava necessariamente dalla diffusione in detto Stato membro delle frasi denigratorie diffuse in rete da DR, ha violato l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012;

3°. i giudici di merito non possono accogliere o respingere le domande di cui sono investiti senza esaminare e analizzare tutti gli elementi di prova loro sottoposti dalle parti a sostegno delle loro pretese; a sostegno del suo appello, la società Gtflix produceva un nuovo elemento costituito da un documento contenente le statistiche di frequentazione del sito woodmanforum, gestito da DR, al fine di dimostrare che il pubblico francese era il primo pubblico frequentatore di detto sito; la Cour d'appel (Corte d'appello), dichiarando che la società Gtflix non dimostrava che gli utenti di Internet francesi sarebbero stati i più numerosi a visitare i siti e i forum di DR, senza esaminare né considerare, anche sommariamente, tale nuovo elemento, ha violato l'articolo 455 del codice di procedura civile;

4°. i giudici di uno Stato membro sono competenti a conoscere del danno cagionato nel territorio di tale Stato membro da un contenuto diffuso su Internet qualora detto contenuto sia destinato al pubblico del medesimo Stato membro, pubblico per il quale esso può presentare un qualsivoglia interesse; non è necessario, affinché tale condizione sia soddisfatta, che gli utenti di Internet residenti nello Stato membro siano i più numerosi a visitare i siti e i forum di DR, senza verificare, come essa era invitata a fare, se il contenuto contestato, riguardante i rapporti della società Gtflix con i suoi attori e attrici francesi, non potesse presentare, a tale titolo, un interesse per il pubblico francese; statuendo in tal senso, la Cour d'appel (Corte d'appello) ha emesso una decisione priva di fondamento normativo alla luce dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012;

5°. atti di denigrazione possono causare un pregiudizio in uno Stato membro se le frasi denigratorie riguardano le attività commerciali che la persona denigrata gestisce in questo stesso Stato membro; **[Or. 4]** la Cour d'appel (Corte d'appello), dichiarando, al fine di escludere la competenza dei giudici francesi, che la società Gtflix non dimostrava l'effettività delle conseguenze pregiudizievoli in Francia delle dichiarazioni da essa denunciate, senza verificare, come essa era invitata a fare, se le frasi denigratorie non riguardassero l'attività della società Gtflix in Francia, in particolare i suoi rapporti con gli attori, le attrici e gli agenti dell'ambiente stabiliti in Francia, ha privato la propria decisione di base giuridica alla luce dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre».

Risposta della Cour

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) (sentenza del 17 ottobre 2017, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB*, C-194/16) ha dichiarato quanto segue:

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

6. Facendo riferimento all'ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e al fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale, essa ha precisato che una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di [Or. 5] risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 7 marzo 1995, *Shevill e a.* (C-68/93, EU:C:1995:61, punti 25, 26 e 32) nonché del 25 ottobre 2011, *eDate Advertising e a.* (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punti 42 e 48), e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza (punto 48).
7. Detta giurisprudenza resa in materia di asserita violazione dei diritti della personalità mediante contenuti messi in rete su un sito Internet è trasponibile agli atti di concorrenza sleale derivanti dalla diffusione su forum Internet di frasi asseritamente denigratorie.
8. La sentenza rileva che il centro degli interessi della società *Gtflix Tv* è stabilito nella Repubblica ceca e che *DR* è domiciliato in Ungheria.

9. Ne consegue che solo i giudici del primo di detti Stati, competenti a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Shevill e eDate Advertising, o quelli del secondo, nel quale il resistente è domiciliato, erano competenti a ordinare il ritiro dei commenti asseritamente denigratori imputati a DR e la loro rettifica mediante pubblicazione di un comunicato.
10. Con questo motivo di puro diritto, sostituito a quelli contestati (omissis), la sentenza impugnata risulta giuridicamente giustificata nella parte in cui ha dichiarato l'autorità giurisdizionale francese incompetente a statuire su tali capi delle conclusioni.
11. Su questo punto, non occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali sollevate dalla società Gtflix Tv. Infatti, da un lato, queste ultime non sono pertinenti, in quanto la ricorrente nel procedimento d'impugnazione ha chiesto dinanzi alla Cour d'appel (Corte d'appello) la rettifica dei dati e l'eliminazione dei commenti denigratori e non la loro inaccessibilità nel territorio francese né la limitazione alla Francia dei provvedimenti di pubblicazione, di modo che il ricorso alla tecnica del blocco geografico era irrilevante. Dall'altro, non sussiste alcun serio dubbio sull'interpretazione della disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi, allo stato della citata sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il [1]7 ottobre 2017, che non è stata rimessa in discussione dalla sentenza del 24 settembre 2019, Google/CNIL (C-507/17).
12. Per quanto riguarda il giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento dei danni morali ed economici conseguenti alle affermazioni denigratorie contestate a DR, la società Gtflix Tv sostiene che la giurisprudenza Svensk Handel può applicarsi solo alle domande dirette ad ottenere la rimozione di commenti o pagine su Internet mediante un'ingiunzione pronunciata dal giudice, che tale soluzione non riguarda in alcun modo **[Or. 6]** la domanda di risarcimento, il cui oggetto consiste nell'ottenere un risarcimento dei danni, e ciò quand'anche la domanda sia presentata a titolo provvisorio dinanzi al giudice del procedimento sommario, e che, di conseguenza, una siffatta domanda rimane disciplinata dai principi derivanti dalle sentenze Shevill e eDate Advertising.
13. Si tratta quindi di stabilire se la soluzione sancita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza del [1]7 ottobre 2017, sulla base delle disposizioni dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, debba essere interpretata nel senso che la persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti, sia a fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano, può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza eDate Advertising (punti 51 e 52), o se, in applicazione della sentenza Svensk Handel (punto 48), debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al

giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori.

14. La questione, che è determinante per la soluzione della controversia che la Cour de cassation (Corte di cassazione) è chiamata a risolvere, pone una seria difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea, dal momento che l'interesse di una buona amministrazione della giustizia potrebbe giustificare il fatto che il giudice competente a conoscere della domanda diretta alla rettifica di dati e alla rimozione di commenti abbia competenza esclusiva a conoscere della domanda diretta al risarcimento dei danni, che presenta con la prima un necessario legame di dipendenza.
15. Ne consegue che occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere pertanto il procedimento fino alla pronuncia di quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour de cassation (Corte di cassazione):

RESPINGE l'impugnazione nella parte in cui è diretta contro il punto della sentenza che dichiara il giudice francese incompetente a conoscere della domanda diretta alla rimozione dei commenti denigratori e alla rettifica dei dati mediante pubblicazione di un comunicato;

RINVIA per il resto alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che la persona che, ritenendo [Or. 7] lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia a fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza eDate Advertising (punti 51 e 52), o se, in applicazione della sentenza Svensk Handel (punto 48), essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori»;

SOSPENDE pertanto il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(omissis)

(omissis) [elementi di procedura non pertinenti]

Così (omissis) deciso dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), Prima Sezione civile, e pronunciato dal presidente nell'udienza pubblica del 13 maggio 2020.

[Or. 8]

MOTIVO ALLEGATO alla presente sentenza

Motivo prodotto (omissis) dalla società GTFLIX TV

Si contesta alla sentenza (omissis) impugnata di aver confermato l'ordinanza, emessa in sede di procedimento sommario, oggetto di appello nella parte in cui ha dichiarato il giudice del procedimento sommario del Tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) incompetente a conoscere della presente domanda giudiziale a favore dei giudici cechi (omissis);

Secondo la motivazione propria [della Cour d'appel (Corte d'appello)], «l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 dispone che, a norma del [suddetto] regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro;

l'articolo 7 del medesimo regolamento aggiunge che, in materia di illeciti civili, la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

nel caso, come nella fattispecie, di frasi giudicate denigratorie e postate su Internet, non è sufficiente che tali frasi siano accessibili nella circoscrizione del giudice adito per fondare la competenza territoriale di detto giudice, ma occorre altresì che esse possano presentare un qualsivoglia interesse per gli utenti di Internet residenti nella circoscrizione e possano ivi arrecare un pregiudizio;

è pacifico che DR risiede ed esercita la sua attività a Budapest, in Ungheria, di modo che non esiste alcun legame connesso al domicilio del convenuto iniziale con i giudici francesi;

peraltro, dai documenti versati agli atti non risulta che i messaggi incriminati messi in rete su Internet principalmente in lingua inglese e secondariamente in lingua francese siano destinati a un pubblico francese, dato che la società GTFLIX TV non dimostra che gli utenti di Internet francesi sarebbero i più numerosi a visitare i siti e i forum di DR;

occorre altresì constatare che, sebbene la società GTFLIX TV, per effetto delle frasi denunciate, abbia potuto subire un danno nella Repubblica ceca ove si trova il centro delle sue attività, essa non dimostra l'effettività di conseguenze pregiudizievoli nella circoscrizione del giudice adito; **[Or. 9]**

alla luce di questi elementi e in applicazione delle citate disposizioni di diritto dell'Unione, il giudice del procedimento sommario del Tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) ha giustamente dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, rientrando nella competenza dei giudici cechi[»];

Inoltre, secondo la motivazione eventualmente ripresa, «(omissis) [constatazione dell'assenza di domicilio di DR nel territorio francese]

(omissis) [citazione delle disposizioni dell'articolo 4, punto 1, e dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] l'evento dannoso nel caso di specie si è verificato essenzialmente nella Repubblica ceca, dove la società GTFLIX è domiciliata e dove essa ha quindi il proprio centro di interessi, e in Ungheria, sede dell'emissione dei messaggi incriminati, ma non risulta da alcun documento che i messaggi messi in rete su Internet, principalmente in lingua inglese e secondariamente in lingua francese, siano stati destinati a un pubblico francese e abbiano interessato un pubblico francese; la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea precisa che, in materia di contenuti di un sito Internet, i giudici di ogni Stato membro sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito; non è sufficiente che i messaggi siano accessibili su Internet per ritenere che sia stato subito un danno, ma occorre altresì che i messaggi possano presentare un qualsivoglia interesse per gli utenti di Internet dello Stato considerato e che vi sia stata una ripercussione, cosa che nella fattispecie non è dimostrata, dato che i messaggi incriminati riguardavano le condizioni di assunzione delle attrici di video pornografici da parte della Legal Porno a Praga, le cure mediche di cui esse beneficiano o meno, la loro tossicodipendenza e i considerevoli profitti generati da tale attività per la suddetta impresa»;

[considerato:]

1°) (omissis) **[Or. 10]** (omissis) [prima parte del motivo, riprodotta in modo identico nel testo della decisione di rinvio (punto 4, sub 1°)]

2°) (omissis) [seconda parte del motivo, riprodotta in modo identico nel testo della decisione di rinvio (punto 4, sub 2°)]

3°) (omissis) [terza parte del motivo, riprodotta in modo identico, in sostanza, nel testo della decisione di rinvio (punto 4, sub 3°)]

4°) (omissis) che i giudici di uno Stato membro sono competenti a conoscere del danno cagionato nel territorio di tale Stato membro da un contenuto messo in rete su Internet qualora detto contenuto sia destinato al pubblico del medesimo Stato membro, pubblico per il quale esso può presentare un qualsivoglia interesse; non è necessario, affinché tale condizione sia soddisfatta, che gli utenti di Internet

residenti nello Stato membro siano i più numerosi a visitare il sito Internet in questione; per escludere la competenza dei giudici francesi, la Cour d'appel (Corte d'appello) si è limitata ad affermare che non era accertato che i siti in questione fossero destinati ad un pubblico francese, in quanto la società GTFLIX non ha dimostrato che gli utenti di Internet francesi sarebbero i più numerosi a visitare i siti e i forum di DR, senza verificare, come essa era invitata a fare, se il contenuto contestato, riguardante i rapporti della società GTFLIX con i suoi attori e attrici **[Or. 11]** francesi, non potesse presentare, a tale titolo, un interesse per il pubblico francese; statuendo in tal senso, la Cour d'appel (Corte d'appello) ha emesso una decisione priva di fondamento normativo alla luce dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012;

5°) (omissis) [quinta parte del motivo, riprodotta in modo identico nel testo della decisione di rinvio (punto 4, sub 5°)]

DOCUMENTO DI LAVORO